

STATUTO
DEL
CIRCOLO NUMISMATICO TICINESE



TITOLO I

Ragione sociale, durata, qualifica, sede, scopo

- Art. 1**
Ragione sociale Sotto la denominazione «*Circolo Numismatico Ticinese*» si è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
- Art. 2**
Sede, durata e qualifica La sede dell'Associazione è presso il *Gabinetto Numismatico della città di Locarno*.
La sede amministrativa è presso la città di Lugano.
La sua durata è illimitata.
L'Associazione è aconfessionale e apartitica.
- Art. 3**
Scopo L'Associazione ha lo scopo, in generale, di promuovere lo studio e la diffusione della scienza numismatica e delle discipline ad essa collegate; in particolare, di organizzare conferenze, esposizioni e convegni, di favorire il collezionismo, di incrementare le relazioni fra i numismatici, di patrocinare pubblicazioni a carattere numismatico e delle scienze affini, nonché di eseguire perizie e valutazioni.
L'Associazione non ha scopo di lucro.

TITOLO II

Fondazione, mezzi finanziari, responsabilità

- Art. 4**
Fondazione L'Associazione si ritiene fondata quando l'Assemblea generale costitutiva dei soci ha approvato il presente statuto.
- Art. 5**
Tassa sociale I soci versano annualmente una tassa sociale minima decisa dall'Assemblea di anno in anno.

Art. 6
Altri mezzi finanziari L'attività dell'Associazione può essere altresì finanziata tramite:
– contributi volontari dei soci e di terzi;
– il ricavato di eventuali manifestazioni, consulenze e attività sociali;
– sussidi di enti pubblici e privati;
– donazioni e legati.

Art. 7
Responsabilità L'Associazione è responsabile per i propri impegni verso terzi unicamente con il proprio patrimonio; i membri della stessa sono esenti da qualsiasi responsabilità personale.
Nessun socio può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III **Soci**

Art. 8
Membri fondatori Sono membri fondatori dell'Associazione le persone che partecipano alla sua Assemblea costitutiva.

Art. 9
Registro dei soci Viene allestito un «registro dei soci», che è sempre mantenuto aggiornato.
Esso è conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 10
Ammissione di nuovi soci L'Assemblea decide, con la maggioranza semplice dei presenti, l'ammissione di ogni nuovo socio.

Art. 11
Dimissioni ed esclusione di soci Ogni socio ha la facoltà di dimettersi per la fine di ogni anno sociale mediante preavviso scritto di sei mesi al Comitato direttivo.
Un membro può essere escluso dall'Associazione per motivi gravi: l'esclusione è pronunciata dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti ed è inappellabile.
In entrambi i casi il nominativo viene radiato dal registro dei soci.

Art. 12

Soci onorari L'Assemblea, su proposta del Comitato direttivo, può nominare dei soci onorari vitalizi.

Il titolo di «socio onorario» può essere attribuito a persone che si sono particolarmente distinte nella realizzazione degli scopi sociali. Il socio onorario gode interamente dei diritti statutari, ma è esonerato dal pagamento della tassa sociale.

TITOLO IV **Organi**

Art. 13

Organi Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato direttivo;
- i Revisori dei conti.

Art. 14

Assemblea dei soci e sue competenze L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno sotto la presidenza del Presidente in carica dell'Associazione e ogni qualvolta lo richiedano almeno i due quinti dei soci iscritti; essa è convocata dal Comitato direttivo, ed ha le seguenti competenze:

- a) nomina del Comitato direttivo e del Presidente;
- b) nomina dei soci onorari, su proposta del Comitato;
- c) quelle derivate dagli art. 5 e 10 del presente statuto;
- d) nomina dei Revisori dei conti;
- e) approvazione del rapporto di gestione, dei conti annuali e del bilancio dell'Associazione; concessione del relativo scarico al Comitato direttivo;
- f) approvazione e modifica dello Statuto;
- g) decisione di scioglimento dell'Associazione.

Art. 15

Convocazione L'Assemblea è convocata per iscritto a domicilio con preavviso di almeno dieci giorni; in casi urgenti con preavviso di almeno due giorni.

Art. 16
Votazioni Ogni socio ha diritto a un voto.
Le votazioni dell'Assemblea avvengono di regola con il sistema della maggioranza semplice dei presenti.
Si applica la maggioranza qualificata nel caso previsto dall'art. 20 dello statuto.
In caso di parità di voti decide il voto del Presidente dell'Assemblea.

Art. 17
Comitato direttivo e sue competenze Il Comitato direttivo si compone di *cinque fino a nove membri*, nominati ogni *tre anni* dall'Assemblea.
Esso, nella persona del Presidente, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi.
Il Comitato direttivo:
a) gestisce l'Associazione;
b) amministra il patrimonio sociale;
c) tiene il registro dei soci;
d) cura i rapporti dell'Associazione con i terzi, in particolare con gli enti pubblici e privati;
e) esamina e preavvisa ogni oggetto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
f) esegue le decisioni dell'Assemblea;
g) prende tutte le iniziative utili alla realizzazione dello scopo dell'Associazione;
h) nomina nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
i) si occupa di ogni materia non espressamente di competenza dell'Assemblea.

Art. 18
Revisori dei conti I Revisori dei conti, in numero di due, sono annualmente eletti dall'Assemblea: il loro mandato è rinnovabile.
Essi sono scelti al di fuori del Comitato direttivo ed eventualmente anche al di fuori dell'Associazione.

Art. 19
Cariche onorifiche Le funzioni di membro del Comitato direttivo sono onorifiche e non danno diritto a un compenso.
È ammesso solo il rimborso delle spese.

TITOLO V **Disposizioni finali e transitorie**

Art. 20
Scioglimento Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da una Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci iscritti nel registro.

Art. 21
Destinazione del patrimonio In caso di scioglimento dell'Associazione l'eventuale patrimonio disponibile verrà devoluto al Gabinetto Numismatico della Città di Locarno che si impegnerà a gestirlo secondo gli scopi statutari della disciolta Associazione.

Art. 22
Statuto entrato in vigore Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea costitutiva, lo statuto entra immediatamente in vigore e l'Associazione acquista la personalità giuridica.

Art. 23
Fore giudiziario Per ogni contenzioso è competente il Foro giudiziario di Locarno.

Approvato dall'Assemblea costitutiva del 29 aprile 1986
e dall'Assemblea Generale ordinaria del 16 aprile 1994.

Testo riveduto e aggiornato con le decisioni dell'assemblea
generale ordinaria del 16 maggio 2009 alle Isole di Brissago.